

Lut 6381/14
Pg 8002/14

TRIBUNALE DI NAPOLI

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 5251/2010 R.G.

T R A

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Francesco Paolo Michetti n. 1, presso lo studio dell'Avv.to Domenico Terracino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

ATTORE

E

[REDACTED] ASSICURAZIONI S.p.a., quale impresa territorialmente designata alla [REDACTED] in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita 49, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come in atti riportate

Motivi della decisione

li



Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] [redacted] conveniva in giudizio le [redacted] Assicurazioni, nella qualita' di impresa designata per [redacted], per sentir cosi' provvedere:

Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilita', nella produzione dell'evento descritto in premessa del conducente l'autovettura di colore bianco rimasto sconosciuto e per l'effetto;

condannare l'Assicurazione [redacted] [redacted], in persona del legale rapp. te pro tempore, - quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] a risarcire il sig. [redacted]

[redacted] in elenco esemplificativo e non limitativo, per l'invalidita' permanente, l'invalidita' temporanea, il danno biologico, il danno alla vita di

relazione ed il danno morale, oltre le spese mediche sostenute e documentate,

da quantificare in corso di causa, all'esito della CTU medica che sin d'ora

se ne chiede l'ammissione per i danni tutti subiti, oltre interessi legali e

rivalutazione monetaria dal di del sinistro fino all'effettivo soddisfo.

Con condanna, altresì, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa,

oltre I.V.A. e C.P.A.. come per legge, e maggiorazione del 15,00% R.S.G. con

distrazione al costituito procuratore, avv. Domenico Terracino, per fatto

anticipo.

Tanto sulla premessa che: il 6.9.2007, alle ore 1.50 circa, esso attore stava

percorrendo a piedi la Via Vicinale Cupa Cinthia in Napoli, allorquando -

giunto all'altezza della Parrocchia ivi esistente - si accingeva ad

attraversare la strada in direzione del Parco San Paolo, quando,

improvvisamente, dalla destra giungeva un'autovettura di colore bianco che

percorreva la via Vicinale Cupa Cinthia, a velocità elevata ed in direzione

"Fuorigrotta", il cui conducente - evidentemente non avvedutosi del pedone -



lo investiva, colpendolo con tale violenza da sbalzarlo a vari metri di distanza; che il conducente dell'autovettura investitrice, proseguiva la sua corsa, non fermandosi a prestare soccorso e si dava a precipitosa fuga, tanto da impedire l'identificazione del veicolo; che esso istante rimaneva steso sul selciato, privo di conoscenza, e veniva soccorso da alcuni passanti che allertarono prontamente il servizio 118; che veniva trasportato al P.S. dell'ospedale "San Paolo" di Napoli, ove gli veniva diagnosticato un "trauma cranico severo con perdita di coscienza. Avulsione di n. 4 elementi dentari arcata superiore. Ferita regione nasale/ Frattura pluriframmentaria 1/3 distale di radio intraarticolare. Contusione multiple per il corpo... trenta gg s.c. .", ; che in data 25.10.2007, sporgeva al Comando Stazione Carabinieri di Napoli - Rione Traiano denuncia.

Si costituiva il [REDACTED] che eccepiva l'improponibilità della domanda ; comunque ne chiedeva il rigetto deducendone l'infondatezza.

Ammissa ed espletata prova testimoniale , disposta consulenza medica, la causa all'udienza del 29 aprile 2014, dopo la discussione orale veniva decisa

In via preliminare va rilevato che l'attore ha documentalmente provato di aver adempiuto all'onere di cui all'art.283 D.Lgs 209/05.

Quanto al merito della controversia sottoposta alla sua cognizione, rileva il giudicante che, in virtù della esperita istruzione, debbono ritenersi provate le circostanze descritte nell'atto introduttivo del giudizio e relative al sinistro lamentato da parte attrice e alla dinamica dello stesso.

Determinante appaiono in proposito le precise e circostanziate deposizioni rese dai testi escussi, [REDACTED] e [REDACTED], occasionalmente presenti sul luogo del sinistro e sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare.



I testi hanno riferito che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo, l'attore mentre attraversava la strada, sulle apposite strisce pedonali, veniva investito da una vettura che proseguiva la marcia senza fermarsi.

I testi hanno, inoltre, riferito che l'attore cadde a terra privo di conoscenza e fu trasportato con autoambulanza all'Ospedale San Paolo.

In riferimento alle deduzione della convenuta societa' rileva il giudicante che la responsabilità patrimoniale del [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato è rivolta a tutelare coloro che rimangono vittime dei cosiddetti "pirati della strada", e cioè dalla guida spericolata di auto - moto - mezzi, tenuta da persone irresponsabili, le quali, sottraendosi alla loro identificazione, provochino incidenti dai quali conseguano lesioni alla persona umana. In caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, l'onere di denuncia all'autorità investigativa non integra una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, giacché, in tal guisa opinando, si introdurrebbe surrettiziamente un'ipotesi di giurisdizione condizionata, al di fuori dei casi tassativamente individuati dalla legge. La mancata denuncia dei fatti all'autorità investigativa, quindi, non può costituire a priori un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che unita agli altri elementi di prova consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e, pertanto, la fondatezza dell'azione spiegata.

Comunque l'attore provvede anche a sporgere denuncia ai CC-Stazione di Napoli Rione Traiano in data 25.10.07.




Nella fattispecie le dichiarazioni dei testi escussi, della cui attendibilità come si è detto non vi è motivo di dubitare, perfettamente concordanti tra loro e con quanto dedotto dall'attore in citazione consentono di ritenere provato che non fu possibile annotare il numero di targa della vettura colore bianco in quanto il suo conducente riprendeva la marcia senza fermarsi. Nessun dubbio sussiste in ordine alla responsabilità del conducente della vettura investitrice.

In caso di investimento a un pedone, il conducente del veicolo investitore si presume responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione può essere vinta, oltre che con la prova liberatoria, quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna possibilità di evitare il sinistro, come nel caso in cui il pedone compia l'attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile, sì da non consentire al conducente di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l'investimento. Nella fattispecie in esame avendo i testi escussi riferito che l'attore veniva investito quando aveva quasi terminato l'attraversamento della strada e che la strada è a senso unico, appare evidente che la presenza del pedone era ben visibile e una condotta di guida prudente quale quella che è d'obbligo tenere in zone centrali e altamente trafficate avrebbe certamente evitato di urtare il pedone e sospingerlo a terra.

Passando alla quantificazione dei danni il ctu ha accertato che:

"Da quanto rilevato dalla documentazione legale e sanitaria allegata al fascicolo e dall'esame clinico da me effettuato, è emerso che il sig. [REDACTED]


[REDACTED] riportò, a seguito del trauma del 6.09.07, la frattura



pluriframmentaria 1/3 distale radio dx e frattura parasinfisaria mandibolare dx e condilo sin. opt di riduzione e contenzione delle fratture più numerosi esiti cicatriziali e l'avulsine degli elementi dentari 21 - 22 e 23. È evidente, da quanto sopra detto, che il p., a causa delle lesioni riportate, ha subito la menomazione della sua integrità fisica sia temporanea che permanente, nonché postumi invalidanti permanenti di una certa entità che andremo in seguito a valutare. Il nesso di causalità è dato dal referto del P.S. dell'Ospedale "S. Paolo" di Napoli, nonché dall'efficienza qualitativa e quantitativa della causa e dalla possibilità di esclusione di altri momenti eziologici."

Il ctu nella relazione in atti, le cui conclusioni possono essere senz'altro recepite in questa sede, stante la conformità con tutte le ulteriori risultanze processuali, ha valutato i postumi permanenti nella misura del 34%. Il ctu ha riferito che i postumi non influiscono sulla capacità lavorativa.

Ha determinato la durata dell'invalidità temporanea totale in giorni 50, quella parziale al 50% in giorni 30 e quella parziale al 25% in giorni 90. E' prassi di questo ufficio liquidare i danni alla persona superiori al 9% di danno biologico sulla base dei noti criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Recentemente la Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l'altro ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati



risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziche' procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno) deve procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Tenuto conto delle accertata invalidita', dell'eta', dei criteri tabellari adottati dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico e morale, stimasi equo liquidare per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla salute, cosi' personalizzato, la somma, liquidata all'attualita' di € 190.000,00.

Per il danno non patrimoniale temporaneo va liquidata la somma di € 4504,50 (€ 46,20 per ogni giorno di invalidita' temporanea assoluta). Va inoltre riconosciuta la somma di € 11.000,00 come indicata dal ctu per danno odontoiatrico.

La somma complessiva di € 205.504,50 va posta a carico del [REDACTED]

Sulla somma complessiva sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione e fino al soddisfo.

Competono altresì gli interessi sulla somma appena indicata, devalutata al momento del sinistro, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Interessi da calcolarsi secondo i noti orientamenti della Cassazione riunita, sulla



somma devalutata annualmente rivalutata a partire dalla data dell'incidente e fino al soddisfo.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 in vigore dal 3 aprile 2014, seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore anticipatario.

Le spese di ctu, gia' liquidate, vanno poste a definitivamente a carico del Fondo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, cosi' provvede:

condanna Le Assicurazioni [redacted], quale [redacted] ex art.286 del codice delle Assicurazione alla [redacted] in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 205.504,50 oltre interessi come in motivazione;

condanna la predetta societa' al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in € 350,00 per spese ed € 7000,00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore distrattario.

Pone definitivamente a carico del [redacted] le spese di ctu gia' liquidate.

Napoli, 28 aprile 2014

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANTIERA
DEPOSITAT. [redacted]
Oggi 29 APR 2014

Firmato Da [redacted] Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 56717

